

CULTURA, ARTE E DIRITTO. IN RICORDO DI UN
MAESTRO

CULTURE, ART AND LAW. IN MEMORY OF A TEACHER

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 216-241



Giampaolo
FREZZA

ARTÍCULO RECIBIDO: 15 de octubre de 2021
ARTÍCULO APROBADO: 22 de marzo de 2022

RESUMEN: Dopo aver affrontato i rapporti fra arte e diritto nella Costituzione repubblicana italiana del 1948, il saggio affronta il tema del c.d. diritto di autentica delle opere d'arte e dell'ammissibilità dell'accertamento giudiziale della loro autenticità, negata con fermezza dalla giurisprudenza delle Corti italiane.

PALABRAS CLAVE: Opera d'arte; autenticità; diritto.

ABSTRACT: *After dealing with the relationship between art and law in the Italian law system (particularly in the Italian Constitution of 1948), the essay deals with the theme of the so-called right to authenticate works of art and the admissibility of judicial assessment of their authenticity, firmly denied by the jurisprudence of the Italian Court.*

KEY WORDS: *Artwork; authenticity; law.*

SUMARIO.- I. UN RICORDO DEL MAESTRO.- II. CULTURA, ARTE E DIRITTO TRA VALORI, PRINCIPI E REGOLE.- III. FACOLTA' DI AUTENTICA E LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.- IV. ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'AUTENTICITA' DELL'OPERA D'ARTE: LE CHIUSURE DELLA GIURISPRUDENZA.- V. UNA POSSIBILE RICOSTRUZIONE TEORICA.

I. UN RICORDO DEL MAESTRO.

Nel dedicare uno scritto ad un Maestro del diritto civile vorrei partire da un ricordo, già pubblicato sulla rivista *Il diritto di famiglia e della persona*, dell'uomo Cesare Massimo Bianca¹.

“Ci ritroviamo, con animo accorato, a dar corso alla penna in queste pagine per ricordare il Maestro indiscusso e indimenticabile del diritto civile – prima ancora del diritto e della scienza in assoluto – che è stato il Professor Cesare Massimo Bianca.

Il compito è arduo: le ragioni dell'intelletto, di cui Egli è stato raffinatissimo cultore, si colorano, per chi scrive, di ricordi del cuore, inevitabilmente destinati a prevalere, senza mai offuscare, le prime.

Ciò mi muove, senza esitazione, a voler tratteggiare alcuni attimi di esperienza, che Egli mi ha, più o meno consapevolmente, donato, i quali, vissuti nel tempo, rimangono scolpiti nella dimensione dell'eterno.

Tre ricordi, in particolare, riaffiorano, forse non a caso.

Ci trovavamo, il Maestro ed io, a Valencia, nel 2018, proprio in occasione delle *Giornate Internazionali di Diritto di famiglia* organizzate in Suo Onore.

Quel che più mi colpì, durante una pausa-caffè, fu intravederLo mentre si aggirava tra gli astanti, con una piccola macchina fotografica, immerso a carpire – ad «eternare», direbbe qualche letterato – quei piccoli momenti di umanità che coloravano, ed in fin dei conti avrebbero reso etimologicamente memorabile, sopra ogni umana scienza, quello scorcio di vita.

Il secondo ricordo trova la sua cornice a Roma, presso la sede del CNR, nell'aprile del 2019, durante la presentazione degli *Studi in onore di Pasquale*

¹ FREZZA, G.: “In ricordo di Cesare Massimo Bianca”, *Dir. fam. pers.*, 2020, p. 1235.

• **Giampaolo Frezza**

Professore ordinario in Diritto civile e Istituzioni di diritto privato, Università Lumsa. E-mail: frezza@lumsa.it

Stanzione. Il Professore, tra gli altri illustri relatori, parlò magistralmente di un “diritto all'accoglienza”, suscitando in me, che sempre da Lui sono stato paternamente “accolto”, oltre al consueto stupore per la semplicità con la quale Egli coniava risolutive espressioni cariche di significati tecnici, quella filiale meraviglia di fronte alla Sua dolce arte di vivere, di intercettare le umane fragilità e di saperne fare non solo scienza, ma soprattutto vita.

Il terzo, ed in questa sede ultimo, ricordo, è purtroppo successivo alla Sua scomparsa.

Essendo io chiamato a sostituire il Professore per gli esami di Diritto civile presso la sede romana della Lumsa, fui impedito, per alcuni minuti, dal potervi procedere di fronte alla ferma decisione degli esaminandi, ignari del lutto che ci aveva colpito, di «aspettarLo».

Fui costretto a portare il peso atavico dell'uomo maturo, che si piega al dovere di mettere dei giovanissimi di fronte all'inevitabile dolore della vita. Scoppiarono a piangere. Ed io, ovviamente, fui umanamente incapace di esaminare con accademico distacco: chi legge capirà, ma soprattutto, sono certo che comprenderà.

Forse questi tre ricordi, così diversi tra loro, sono istintivamente divenuti tra moltissimi altri, in questa sede, pagine scritte, per quel tesoro che portano con loro: l'anima del Maestro, il quale mi ha sempre insegnato, con la testimonianza di vita, insieme al Diritto civile e ai suoi valori, altrettante verità: che le cose che contano sono alla fine le più semplici; che viviamo per accogliere e per essere accolti; che la vera missione del Professore è amare gli studenti, certo, sempre, di averne amore in cambio anche oltre la morte.

Nulla di ciò, credo, può darsi per scontato. Là dove, talvolta, ci si accontenta di celebrare una grande personalità, lascia in me profondi sensi di gratitudine poter ricordare al contempo – dono raro – soprattutto una Grande Persona”.

A questa “Grande Persona” intendo dedicare alcune riflessioni sul tema della bellezza, della cultura, dell'arte e del diritto: sostantivi, quelli oggetto di indagine, che hanno caratterizzato la Sua personalità².

2 Approfondimenti in FREZZA, G.: *Arte e diritto fra autenticazione e accertamento*, Esi, Napoli, 2019, p. 11 ss., anche per quanto riguarda la bibliografia di riferimento, monografia che ha ispirato le pagine di cui qui al testo. Sui rapporti fra arte e diritto, v. FREZZA, G.: “Opere d'arte e diritto all'autenticazione”, *Dir. fam. pers.*, 2011, p. 1734 ss.; DONATI, A.: “Autenticità Authenticité, Authenticity dell'opera d'arte. Diritto, mercato, prassi virtuose”, *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 987 ss.; CHERTI, S.: “L'acquisto di arte moderna e contemporanea”, *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 50 ss.; MASTROPIETRO, B.: “Mercato dell'arte e autenticità dell'opera: un “quadro” a tinte fosche?”, *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 556 ss.; VIRGADAMO, P.: “La protezione giuridica dell'opera d'arte ai confini del diritto d'autore (e oltre): dalla logica mercantile all'assiologia ordinamentale”, *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 1478 ss.; GUARDAMAGNA, M.F.: “L'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità di un'opera. I recenti sviluppi giurisprudenziali”, *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 1588 ss. A livello monografico, per un'analisi comparativa, v. DONATI, A.: *Law and Art: diritto civile e arte contemporanea*, Giuffrè, Milano, 2012.

II. CULTURA, ARTE E DIRITTO TRA VALORI, PRINCIPI E REGOLE.

Il fenomeno culturale, di cui l'arte e la bellezza sono le espressioni più tangibili, occupa nella Costituzione repubblicana del 1948 un ruolo molto significativo³: si tratta degli artt. 9 e 33 cost.⁴ e, per quanto riguarda il riparto delle competenze, dell'art. 117, commi 2 e 3, cost. Il coordinamento, sul piano interpretativo e applicativo, delle predette disposizioni normative delinea un'idea di espressione artistica che opera tra la funzione sociale del sistema ordinamentale e le libertà individuali. Con riguardo al primo aspetto, la promozione dell'arte esige la predisposizione delle condizioni necessarie, poste in essere dallo Stato, all'esercizio in concreto delle libertà artistiche (secondo la Corte costituzionale, il valore estetico-culturale è primario nell'ordinamento italiano e lo Stato e gli enti locali devono concorrere alla sua promozione)⁵. Con riferimento al secondo, invece, l'arte si inserisce a pieno titolo nella trama dei diritti fondamentali della persona umana, primi fra tutti, quelli garantiti negli artt. 1, 2, 3, comma 2 e 4, comma 2, cost.⁶.

Dall'interpretazione di questo complesso di norme, sembra potersi affermare che l'arte è diretta a informare il sistema ordinamentale nella sua globalità e si lega al valore primario della persona e al suo pieno e integrale sviluppo (art. 2 cost.)⁷.

La consacrazione di tali libertà, fra l'altro, serve a garantire, riguardo ai diritti ad essi collegati, l'effettività della tutela giurisdizionale, nel caso in cui tali interessi siano lesi dalla condotta illecita di soggetti pubblici e privati⁸. Ci riferiamo, in particolare,

- 3 Insuperata, a tal proposito, è l'analisi di SANTORO PASSARELLI, F.: "I beni della cultura secondo la Costituzione", *Studi in memoria di Carlo Esposito*, III, Cedam, Padova, 1973, p. 1421 ss. Sul piano storico, deve osservarsi che lo Statuto albertino non contemplava, a tal proposito, alcuna disposizione normativa: l'art. 28 si occupava della sola libertà di stampa, demandando alla legge ordinaria il compito di reprimere gli abusi (POLACCHINI, F.: "La libertà di espressione artistica in una prospettiva multilivello", in F. POLACCHINI (a cura di), *La libertà di espressione artistica. Limiti giuridici e politically correct*, Persiani, Bologna, 2018, p. 11 ss.). Questo atteggiamento era conseguente ai valori su cui si fondava quel sistema ordinamentale: l'affermazione della libertà, compresa quella artistica, si traduceva nell'imposizione di un dovere di astensione in capo ai pubblici poteri (GIANNINI, M.S.: "L'organizzazione della ricerca scientifica", *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, p. 4; BONIFACIO, F.: "La ricerca scientifica", in C.M. IACCARINO (a cura di), *Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione. Istruzione*, Neri Pozza editore, Vicenza, 1967, p. 277). Lo Stato doveva astenersi dall'interferire nell'ambito delle "libertà" culturali, e, di conseguenza, la tutela dell'arte (nonché quelle della ricerca scientifica e della libertà di insegnamento) non assumeva, in positivo, rilievo costituzionale (CRISAFULLI, V.: "La scuola nella Costituzione", *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, p. 55). In risposta allo Stato totalitario fascista e all'idea di subordinare la cultura e l'arte alle direttive di tale regime (MERUSI, F.: "Art. 9", in *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali*, (a cura di G.BRANCA), Zanichelli, Bologna, 1975, p. 436), la Costituzione oggi in vigore si è ispirata ai valori di cui qui al testo.
- 4 BARATTA A.: *Stato sociale e libertà d'arte. Profili filosofici, costituzionali e penali del concetto dell'arte in relazione all'osceno*, Cedam, Padova, 1966, p. 7.
- 5 Corte cost., 9 marzo 1990, n. 118; Corte cost., 18 dicembre 1985, n. 359; Corte cost., 24 giugno 1986, n. 151; Corte cost., 29 marzo 1985, n. 94.
- 6 PERLINGIERI, P., MESSINETTI, R.: "Art. 9", in *Commentario alla Costituzione italiana*, (a cura di P.PERLINGIERI), Esi, Napoli, 2001, p. 44; BIANCO G.: "Ricerca scientifica (teoria generale e diritto pubblico)", *Digesto, Disc. pubbl.*, XIII, Utet, Torino, 1997, p. 360, con particolare riguardo al coordinamento con l'art. 3 cost.
- 7 Ancora PERLINGIERI, P. e MESSINETTI, R.: "Art. 9", cit., p. 44.
- 8 POLACCHINI F.: "La libertà", cit., p. 18. L'effettività della tutela dei diritti è un'esigenza latente nel sistema ordinamentale, che trova punti di emersione diversificati, oggetto di attenzione sempre crescente da parte della letteratura: cfr., nei diversi ambiti, tra i più recenti contributi, ALCARO, F.: "Una riflessione

alla tutela dei diritti d'autore e, soprattutto, a quella apprestata dall'ordinamento a favore del soggetto che possa vantare sulla res "opera d'arte" (corporale o meno) un diritto di proprietà. È proprio su quest'ultimo aspetto che si ravvisa in Italia, come in altri ordinamenti giuridici⁹, un vuoto di tutela, a cui il giurista deve, attraverso i canoni dell'interpretazione, dare risposta, la stessa che cercheremo di individuare nel corso di queste brevi riflessioni.

L'opera d'arte, quale prodotto di tale attività, rientra, fra l'altro, nella più ampia nozione di "beni culturali", come definiti dagli artt. 2 e 20 del codice dei beni culturali: si tratta di un concetto che comprende oltre alla res corporale anche una dimensione ulteriore che trascende, in sé, la consistenza materiale della "cosa" e che investe l'attitudine a realizzare interessi eterogenei e valori costitutivi di una comunità, di un luogo, di un'epoca¹⁰. Può, allora, parlarsi della rilevanza del *corpus mysticum* oltre il *corpus mechanicum*¹¹, ove gli interessi in gioco assumono, come efficacemente sintetizzato, valore "metaindividuale"¹² e ciò ha determinato la valorizzazione del profilo dinamico di tali beni, rispetto a quello statico e strutturale, su cui, per anni, la dottrina si è adagiata¹³: dalla mera conservazione si è passati – a seguito del progresso economico e sociale e della sempre maggiore sinergia fra pubblico e privato – alla loro valorizzazione¹⁴, come momento di completamento del disegno tracciato dalla Costituzione¹⁵.

su "fatto" e "diritto" (ed effettività)", *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 773 ss.; FILOGRANO, G.R.: "Regole limitative della responsabilità civile in tema di vigilanza bancaria ed esigenze di effettività nella tutela del risparmio popolare", *Foro nap.*, 2017, p. 389 ss.; DE ANGELIS, M.: *L'effettività della tutela della salute ai tempi della crisi*, Esi, Napoli, 2016; SICLARI, D.: *Effettività della tutela dei diritti e sistema integrato dei servizi sociali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016; PRISCO, I.: "Il rilievo d'ufficio della nullità tra certezza del diritto ed effettività della tutela", *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 1277 ss.

- 9 DONATI, A.: "La definizione giuridica delle opere d'arte e le nuove forme di espressione artistica contemporanea", *La rivista del consiglio*, 2017-2018, p. 118 ss., ove una comparazione con gli ordinamenti francese e americano; PALANDRI, L.: *Giudicare l'arte, Le Corti degli Stati Uniti e la libertà di espressione artistica*, Firenze University Press, Firenze, 2016, p. 71 ss.
- 10 RODOTÀ, S.: "Lo statuto giuridico dei beni culturali", *Annali dell'associazione Ranuccio Bianchi-Bandinelli*, I, 1994, p. 15. Sull'argomento, in luogo di altri, cfr. ALIBRANDI, T. e FERRI, P.G.: *I beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 25 ss.; CHITI, M.P.: "I beni culturali", in *Tratt. dir. amm. europ.*, (diretto da M.P.CHITI, G.GRECO), Parte speciale, I, Giuffrè, Milano, 1997, p. 351; CERULLI IRELLI, G.: "I beni culturali nell'ordinamento italiano vigente", in M.P.CHITI (a cura di), *Beni culturali e comunità europea*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 28 ss.; COMPORI, M.: "Per una diversa lettura dell'art. 1153 c.c. a tutela dei beni culturali", in *Le ragioni del diritto*, Scritti in onore di Mengoni L., I, Giuffrè, Milano, 1995, p. 420 ss.; AINIS, M., FIORILLO, M.: "I beni culturali", in *Tratt. dir. amm.*, (diretto da S. CASSESE), II, Giuffrè, Milano, 2003, p. 1452 ss.
- 11 Fra i pubblicitisti, fondamentale è il riferimento a GIANNINI, M.S.: "I beni culturali", *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 24. Sulla circolazione dei beni d'arte, COSTANZA, M.: "La circolazione delle opere d'arte: regole civilistiche di scambio", in M. COSTANZA (a cura di), *Commercio e circolazione delle opere d'arte*, Cedam, Padova, 1990, p. 6.
- 12 GAMBARO, A.: "Il diritto di proprietà", in *Tratt. dir. civ. comm.*, (diretto da A.CICU, e F. MESSINEO), VIII, 2, Giuffrè, Milano, 1995, p. 425, il quale, fra l'altro, pone in evidenza il carattere enfatico di ogni definizione legislativa.
- 13 Lo chiarisce bene NERVI, A.: "Il comodato di opera d'arte", in *Trattato dei contratti*, (diretto da P. RESCIGNO, E. GABRIELLI), 13, *I contratti del turismo, dello sport e della cultura*, (a cura di F.DELFINI, F.MORANDI), Utet, Torino, 2010, p. 539 ss., p. 543.
- 14 CASINI, L.: "La valorizzazione dei beni culturali", *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2001, p. 792 ss.
- 15 Ci sembra molto efficace la conclusione cui addiuvano NERVI, A.: "Il comodato", cit., p. 549, secondo cui "nell'attuale contesto socio-economico e normativo il mondo dei beni culturali conosce una nuova stagione, nella quale – sotto la spinta di vari fattori – assume specifico rilievo la loro valorizzazione, intesa come sviluppo ed ampliamento delle relative potenzialità di godimento e di fruizione. Queste attività non

L'arte, specie quella contemporanea, è oggi anche un bene rifugio frutto di investimenti molto significativi, onde circola come una forma di ricchezza, ma, dal punto di vista della garanzia della sua dichiarazione di "autenticità", tale circolazione non appare informata a principi che ne attestino la certezza e la sicurezza¹⁶. Non appaiono, peraltro, adeguate, al tal fine, le regole di cui alla l.n. 106 del 2004 sul c.d. deposito legale, applicabili, al più, alle manifestazioni dell'arte contemporanea che si esprimono per mezzo di una *performance*: tale deposito deve, invero, effettuarsi presso l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e ha ad oggetto documenti sonori e video prodotti totalmente o parzialmente in Italia.

Guardando, invece, alle manifestazioni, come dire, tradizionali dell'arte (quelle cioè, che si sostanziano, ad esempio, in una pittura o in una scultura), con l'intento di garantirne la sicurezza nella circolazione, un'attenta dottrina – richiamando, peraltro, in tale ambito i principi di adeguatezza e ragionevolezza¹⁷ – ricorda la vigenza del sistema introdotto con la l.n. 1062 del 1971. Tale legge "prevede che nei procedimenti penali per i reati di contraffazione, alterazione, riproduzione illegittima a scopo di lucro, commercio, falsa dichiarazione di autenticità della copia, qualora vi sia dubbio sull'autenticità dell'opera, il giudice debba avvalersi dei periti indicati dal Ministero per i beni culturali": di conseguenza, nella prospettiva qui in analisi, "sarebbe, a tal fine, probabilmente auspicabile una maggiore organizzazione tramite appositi albi dei soggetti idonei a valutare il valore artistico delle opere creative, magari suddivisi per apposite competenze specifiche, con un coinvolgimento attivo della Pubblica Amministrazione in funzione di controllo

sono più compito esclusivo dell'apparato pubblico, ma richiedono anche il coinvolgimento ed il supporto degli operatori privati. Si aprono, quindi, nuove frontiere per l'autonomia negoziale, poiché l'intervento dei privati in questo specifico settore transita attraverso l'elaborazione e la definizione di nuovi schemi negoziali, ovvero la rivisitazione di schemi già esistenti, ma bisognosi di adattamento alle mutate esigenze. Lo studioso del diritto privato e dei fenomeni contrattuali non può, quindi, restare silente di fronte a questo nuovo scenario".

- 16 In termini generali, v. VETTORI, G.: "Circolazione dei beni e ordinamento comunitario", in *www.personaemercato.it* (19 maggio 2008). Con specifico riguardo alla nostra indagine, v. M.COSTANZA, (a cura di), *Commercio e circolazione di opere d'arte*, Cedam, Padova, 1990. Sull'emergere di un principio giuridico connesso alla sua circolazione e alla sua commercializzazione, v. FREZZA, G.: *Arte e*, cit., p. 28 ss., ove abbiamo argomentato che oggi si assiste ad una crescente e significativa diffusione, ai diversi livelli delle fonti italo-europee, di regole giuridiche create allo scopo di garantire la circolazione della "ricchezza", nella sua accezione più ampia, secondo parametri di certezza e di sicurezza: si pensi – tanto per fare alcune esemplificazioni e senza la pretesa della completezza – alle norme comunitarie sull'accreditamento e la vigilanza del mercato nella commercializzazione dei prodotti; a quelle, parimenti comunitarie, sull'accreditamento nell'accesso all'attività degli enti creditizi; a quelle, di produzione interna, riguardanti il controllo sulle emissioni di monete metalliche. Si abbia riguardo, ancora, alle regole di "sicurezza" create nel quadro delle certificazioni della qualità dei prodotti, in particolare di quelli industriali, e nell'ambito dei mercati finanziari, nonché alla realizzazione di "certezze" tramite il sorgere dei c.d. organismi indipendenti (ampia trattazione e riferimenti in BENEDETTI, A.: *Certezza pubblica e "certezze" private*, Giuffrè, Giuffrè, Milano, 2010, p. 89 ss.); a quelle sulla tutela del consumo (PERLINGIERI, G.: *La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici*, Esi, Napoli, 2011, p. 35 ss.; PRISCO, I.: *Le nullità di protezione. Indisponibilità dell'interesse e adeguatezza del rimedio*, Esi, Napoli, 2012, p. 12 ss.; POLIDORI, S.: *Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali*, Esi, Napoli, 2016, p. 9 ss.); e, infine, alle regole sulla circolazione della ricchezza immobiliare (FREZZA, G.: "Circolazione immobiliare e certezza del diritto", *Riv. dir. priv.*, 2018, p. 167 ss.).
- 17 Su cui, per tutti e di recente, PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Esi, Napoli, 2015.

e coordinamento. Allo stesso modo, anche il desueto registro delle opere protette potrebbe svolgere in realtà una funzione assai utile, almeno in termini di presunzione di artisticità della creazione ivi iscritta. La protezione dell'opera artistica è, infatti, notoriamente giustificata da interessi tanto privati (come il diritto morale dell'artista), quanto pubblici o collettivi (quali quelli relativi alla protezione del patrimonio artistico, dei beni culturali, del controllo del mercato), interessi, questi ultimi, che proprio la produzione artistica contemporanea ha saputo far emergere con forza, sol che si pensi alla recente proposta di considerare le opere di *street art* alla stregua di beni comuni¹⁸.

Il Registro pubblico generale delle opere protette, però, non è mai stato creato con riguardo alle opere d'arte, onde appare oggi molto problematico parlare di un vero e proprio obbligo di registrazione effettivamente sanzionato¹⁹, forse complice la macchinosa procedura, comprensiva di un'onerosa autenticazione disciplinata in sede regolamentare. Ecco perché si auspica che, "a fronte delle problematiche connesse alla conservazione e documentazione delle opere d'arte contemporanea, si potrebbe ipotizzare l'adeguamento di tale registro a finalità di tutela e protezione della produzione artistica contemporanea, effimera e spesso realizzata con materiali che si degradano velocemente"²⁰.

Deve, inoltre, considerarsi che il 29 agosto 2017 è entrato in vigore l'art. 1, commi 175 e 176 della legge 4 agosto 2017 n. 124, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, che ha introdotto modifiche al codice dei beni culturali con lo scopo di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato. Al di là delle novità riguardanti le soglie temporali (da cinquanta a settanta anni) e valoriali stabilite come limite oltre il quale è previsto l'obbligo di preventiva autorizzazione all'esportazione delle opere, si introduce, ai fini di certezza e di sicurezza, il registro in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al Soprintendente²¹.

Un dato appare, allora, incontrovertibile: il principio della certezza e della sicurezza dei traffici giuridici (anche di opere d'arte) si oggettivizza oggi in una serie di regole informate alla realizzazione di un interesse collettivo e superindividuale, che, in quanto tale, travalica quello meramente privatistico.

18 VIRGADAMO, P.: "La protezione", cit., p. 1493.

19 Sessa, M.V.: "La tutela degli interessi pubblici e privati nella riproduzione delle opere d'arte", *Foro amm.*, 2001, p. 1019 ss., la quale, non a caso, configura quello in esame come un interesse collettivo.

20 DONATI, A.: "Autenticità Authenticité", cit., p. 987 ss.

21 Tale registro è diviso in due elenchi: il primo è relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; il secondo è afferente alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto.

Per tali ragioni attenta dottrina richiama, giustamente, le esigenze di tutela della "pubblica fiducia scaturente dalla relazione caratterizzata dallo *status* professionale"²²: a queste esigenze deve, di necessità, ispirarsi chi oggi si prefigga lo scopo di far circolare documenti che certifichino l'autenticità delle opere d'arte. Non si tratta solo di manifestare, con tale attività, liberamente il proprio pensiero e di esercitare le attività connesse con il godimento del diritto d'autore, ma dello svolgimento di un'attività permeata di valori e di principi superindividuali.

Tale aspetto non sarà affatto secondario nella risoluzione delle problematiche che, proprio in ambito circolatorio, emergono nel mondo dell'arte, come nel paragrafo che segue ci prefiggiamo di trattare.

III. FACOLTA' DI AUTENTICA E LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.

Nel nostro ordinamento giuridico è assente un riferimento legislativo tipico sulla c.d. facoltà di autentica e di archiviazione dell'opera d'arte²³. La legislazione ordinaria disciplina solo taluni aspetti legati alla tutela di quest'ultima: in particolare, gli artt. 2575 c.c. e ss. si occupano di regolare l'oggetto, l'acquisto, il contenuto, i soggetti, il trasferimento del diritto di utilizzazione ed il ritiro dell'opera dal commercio, ma nulla dicono in ordine al problema delle archiviazioni.

Anche la l.n. 633 del 1941 sul diritto d'autore non contiene una disposizione normativa specifica in tal senso; essa, dopo aver definito le opere protette, i soggetti del diritto di autore, il contenuto e la durata di tale diritto, introduce norme particolari riguardanti talune categorie di opere. Gli artt. 144-155 e ss. regolano, in particolare, i diritti di autore sulle vendite, successive alla prima, di opere d'arte e manoscritti, i cui contenuti prescindono dalla questione che ci occupa in questa sede²⁴.

Né soccorrono, a tal proposito, la legge sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico (l.n. 1080 del 1939)²⁵ ed il d.P.R. n. 19 del 1979, di ratifica ed

22 CALVO, R.: "Expertise degli strumenti ad arco e affidamento nel prisma della responsabilità senza contratto", *Contr. impr.*, 2010, p. 8, nell'ambito dell'autenticità degli strumenti ad arco. Tale saggio tende ad applicare il regime delle obbligazioni di salvaguardia volte a proteggere i terzi, nei rapporti fra quest'ultimo e il "certificatore": si tratta della teoria del c.d. contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi.

23 Da un punto di vista del diritto comparato, si rinvia all'informazione di DONATI, A.: "Autenticità Authenticité", cit., p. 1000, che riporta l'esempio della Francia, ove la l.n. 57-298 dell'11 marzo 1957, recepita nel codice della proprietà intellettuale, ha introdotto una deroga alla caratteristica dell'indisponibilità del diritto morale di autore, consentendo all'artista la facoltà di disporre di tale situazione giuridica soggettiva, potendo egli nominare, per testamento, un ente che gestisca, dopo la sua morte, le varie forme con cui tale diritto morale concretamente si estrinseca, compresa quella di rilasciare certificati di autenticità.

24 Si veda, anche, l'art. 144, comma 1, l.n. 633 del 1941, sostituito ad opera dell'art. 2, comma 2, d. lgs. 13 febbraio 2006, n. 118, che ha recepito la Direttiva 2001/84/CE, il quale prevede, a favore dell'autore, un diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell'opera. Sul diritto patrimoniale di autore, di recente, VIRGADAMO, P.: "La protezione", cit., p. 1500, per gli approfondimenti.

25 Approfondimenti in Sessa, V.M.: "L'opera d'arte e la sua riproduzione", *Foro amm.*, 2000, p. 2941 ss., ove l'A., dopo aver delineato il concetto tecnico e quello giuridico di opera d'arte, si occupa, fra l'altro, dell'ambito

esecuzione del Testo di Parigi della Convenzione universale di Berna del 24 luglio 1971²⁶.

Un primo indizio normativo si rinviene nell'art. 64 del codice dei beni culturali (d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*), a norma del quale "chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti di antichità, o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante la autenticità o, almeno, la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera e dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi"²⁷.

Quello in esame è un effetto legale tipico²⁸, avente ad oggetto l'obbligo, in capo a chi svolge attività di vendita al pubblico, di consegnare i certificati di autenticità delle opere che provengono dall'artista (chiamate, con linguaggio mercantile, le "autentiche su foto"), o quelli che provengono dagli enti certificatori costituiti a tale scopo, e, in mancanza, di dichiararne l'autenticità o la probabile attribuzione e provenienza.

L'art. 64 codice dei beni culturali consente, però, una prima sommaria e descrittiva classificazione del concetto di "archiviazione": da un lato, la dichiarazione di "accreditamento"²⁹, posta in essere da chi esercita attività di vendita al pubblico,

di applicabilità della l.n. 633 del 1941 e della l.n. 1089 del 1939, compresi i limiti temporali di tutela del diritto di autore.

- 26 La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche è stata firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed infine a Parigi il 24 luglio 1971.
- 27 Articolo così modificato dal d. lgs. 26 marzo 2008, n. 62. In base ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la norma in analisi si applica al caso di cui al testo: invero, "secondo il nuovo codice dei beni culturali, le opere di autori viventi e quelle la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni sono escluse dalla disciplina generale sui beni culturali del patrimonio nazionale, ma non dalla disciplina specifica relativa all'autenticazione e alla contraffazione delle opere d'arte": Trib. Lecce, 20 aprile 2009. Per l'ampia e condivisibile motivazione di quanto appena riportato, si rinvia al testo del provvedimento. Sull'articolo citato nel testo, v. MASTROPIETRO, B.: "Mercato dell'", cit., p. 556 ss., la quale analizza, partitamente, i problemi legati al rilascio dell'autentica direttamente dall'autore (di opere materiali e immateriali) e quelli connessi al rilascio da parte di enti certificati e degli eredi dell'artista. Sulla tutela dei beni culturali v., in termini generali, MANSI, A.: *La tutela dei beni culturali e del paesaggio*, Cedam, Padova, 2004, p. 173 ss., in ordine agli aspetti della commerciabilità di tali beni e a quelli relativi alla contraffazione delle opere d'arte.
- 28 Cass., 3 luglio 1993, n. 7299, *Giur. it.*, 1994, I, I, c. 410; *Giust. civ.*, 1994, I, p. 1925; *Dir. aut.*, 1994, p. 424, con riguardo al medesimo obbligo imposto dall'art. 2 della l.n. 1062 del 1971.
- 29 Secondo la terminologia di CIPOLLA, P.: "La prova del falso d'arte, tra il principio del libero convincimento e l'obbligo di motivazione razionale", *Giur. merito*, 2010, p. 2201, il quale distingue l'autenticazione, propria dell'autore o del perito, dall'accreditamento, che è di chiunque; CIPOLLA, P.: "La falsificazione di opere

recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza dell'opera in mancanza di altra documentazione; dall'altro, la documentazione, diversa da quella precedente, attestante la autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime.

Tutto questo complesso di norme non consente, però, di rispondere all'interrogativo avente ad oggetto la configurazione, o meno, nel nostro ordinamento giuridico della facoltà di autentica, se del caso in esclusiva, in capo a specifici soggetti: sul punto possono individuarsi vari orientamenti.

Secondo il primo³⁰, tale facoltà rientra nell'ambito dell'oggetto del diritto morale di autore e spetta a quest'ultimo quando è in vita: egli, ex art. 20 l.n. 633 del 1941, può, infatti, "rivendicare la paternità dell'opera e opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione"; egli può, inoltre, opporsi a qualsiasi "atto a danno dell'opera stessa" che possa arrecare "pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione", onde è l'unico legittimato alla dichiarazione di autenticità. Per essere qualificata quale espressione del diritto morale di autore, la facoltà di autentica, nell'ottica di tale impostazione, si deve trasmettere ai legittimari e alle altre categorie di eredi di cui all'art. 20 l.n. 633 del 1941, quale acquisto *iure proprio* (e non *mortis causa*) in occasione della morte³¹, sottoposto alla condizione che il chiamato accetti l'eredità³². Nella prassi mercantile, da tale impostazione si fa discendere che il diritto di autenticazione spetta in esclusiva, quando l'autore è morto, alle sole categorie individuate dall'art. 23 l.n. 633 del 1941, in particolare ai legittimari (ad esempio, al coniuge superstite e ai figli).

Altra impostazione, invece, è riconducibile alla giurisprudenza di merito, quella secondo cui "l'expertise è un documento contenente un parere autorevole di un esperto in merito all'autenticità e alla attribuzione di un'opera e tale documento può essere rilasciato da chiunque ritenuto competente sul mercato, non trattandosi di un diritto riservato in esclusiva agli eredi dell'artista, i quali non possono, quindi, attribuire o negare a terzi, ad esempio critici d'arte o studiosi, la facoltà di rilasciare

d'arte", *Giur. merito*, 2013, p. 2032; CIPOLLA, P.: "L'arte contemporanea, la repressione penale del falso e l'art. 2, comma 6, d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490", *Cass. pen.*, 2002, p. 2463 ss. Parla, invece, di una sorta di "autodichiarazione", ARDITO, A.: "Commento all'art. 64, in *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, (a cura di A.ANGIULI, A., V.CAPUTI JAMBRENCHI), Giappichelli, Torino, 2005, p. 190. Secondo altra parte della dottrina, tale certificato sarebbe finalizzato a garantire la "liceità" della provenienza: PAPA, A.: "Commento all'art. 64, Testo unico sui beni culturali", (a cura di V. ITALIA), Giuffrè, Milano, 2000, p. 177. Sul commento alla norma si rimanda a MILIONE, A.: "Commento all'art. 64", in M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 479, ove indicazioni di dottrina.

30 Indicazioni in FREZZA, G.: "Arte e", cit., p.39 ss.

31 Trib. Milano, 1° luglio 2004.

32 Su cui, per tutti, PALAZZO, A.: "Le successioni", Trattato di diritto privato, (diretto da G.JUDICA, P.ZATTI), I, Giuffrè, Milano, 2000, p. 3 ss.; PERLINGIERI, P.: "I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare", *Rass. dir. civ.*, 1982, p. 90; ASCARELLI, T.: *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, 761; CICU, A.: *Successioni per causa di morte*, Parte generale, Trattato di diritto civile, (diretto da A.CICU, F.MESSINEO) XII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 70.

expertise in merito all'autenticità dell'opera del loro congiunto. La formulazione dei giudizi sulla autenticità di un'opera d'arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e, pertanto, può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto dal mercato³³.

Orientamento, quello appena accennato, che ribadisce la concezione secondo cui "rivestendo l'attribuzione di un'opera ad un artista un mero *expertise* a livello mercantile, può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto da parte del mercato"³⁴. Si tratta, dunque, di una facoltà insita nel diritto alla libera manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21, comma 1, cost.³⁵.

Il problema consiste, ora, nella qualificazione giuridica di tale attività.

Secondo una parte della dottrina, il giudizio espresso tramite archiviazione, ad esempio da parte di un ente certificatore, si risolve in una "opinione personale", come tale soggettiva, inidonea ad assurgere a valore oggettivo. L'"opinione", in tale ottica, oltre ad essere espressione dell'art. 21 cost., è anche attuazione dell'art.

33 Trib. Roma, 16 febbraio 2010, *Dir. fam. pers.*, 2011, p. 1730 ss. V., inoltre, App. Milano, 18 aprile 2017, n. 1654; Trib. Roma, 31 marzo 2010; App. Roma, 8 giugno 2010, n. 3657; Trib. Milano, 17 aprile 2014, n. 5552.

34 Trib. Milano, 13 dicembre 2004, sez. spec. *Proprietà intellettuale*.

35 Che la manifestazione del pensiero debba intendersi quale libertà con contenuti che non possono essere sempre uguali a sé stessi, ma devono essere valutati "(...) caso per caso evitando (...) giudizi pronunciati *ex ante* sulla base di un editto perpetuo", e, dunque, nel senso del testo: PALADINI, L.: "Libertà di pensiero e libertà d'informazione: le problematiche attuali", *Quad. cost.*, 1987, p. 12; DI GIOVINE, A.: *I confini della libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 12; VISCONTI, C.: *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 243 e ss. Lungo tale linea interpretativa, MORRONE, A.: *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 451, parla di "dialettica tra disposizioni costituzionali, disposizioni legislative e contesti". Adeguata sintesi in CARUSO, C.: "Tecniche argomentative della Corte costituzionale e libertà di manifestazione del pensiero", in C. VALENTINI (a cura di), *Costituzione e ragionamento giuridico*, Archetipo Libri, Bologna, 2012, p. 169 ss. È utile qui ricordare che autorevole dottrina, più in generale, colloca tale libertà nel sistema dei diritti fondamentali della persona (si tratta della tesi, nota ai costituzionalisti, come teoria "individualista"): ESPOSITO, C.: "La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano", in C. ESPOSITO (a cura di), *Diritto costituzionale vivente: Capo dello Stato ed altri saggi*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 119, secondo il quale "quando si afferma che la nostra Costituzione garantisce il diritto di manifestazione del pensiero in senso individualistico si intende dunque dire che esso è garantito al singolo come tale indipendentemente dalle qualifiche che il singolo possa avere in alcuna comunità e dalla funzioni connesse a tali qualifiche; si vuole dire che esso è garantito perché l'uomo possa unirsi all'altro uomo nel pensiero e col pensiero ed eventualmente insieme operare (...)"; BARILE, P.: *Libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 81; PACE, A., MANETTI, M.: "Articolo 21", in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 97 ss. Sui rapporti fra libera manifestazione del pensiero e dignità umana, v. SCAFFARDI, L.: *Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio razziale*, Cedam, Padova, p. 228 ss. Per l'analisi dell'art. 21 Cost. in relazione al principio di eguaglianza, CARETTI, P.: "Manifestazione del pensiero, reati di apologia e di istigazione: un vecchio tema che torna d'attualità in società multietnica", *Scritti in memoria di Paolo Barile*, Cedam, Padova, 2003, p. 125 ss. e PIZZORUSSO, A.: "Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero derivanti da incompatibilità del pensiero espresso con principi costituzionali", *Scritti in memoria di Paolo Barile*, Cedam, Padova, 2003, p. 667. Sul sito della Corte costituzionale (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni-seminari/stu_284.pdf) è, d'altra parte, possibile leggere il documento, curato da NICASTRO, G. (maggio 2015) dal titolo *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, ove, si conclude che "la Corte, pur facendosi carico di identificare il fondamento costituzionale dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, in concreto, poi, con riguardo ai diritti della personalità, abbia fatto ricorso, essenzialmente, al solo generico richiamo all'art. 2 cost. Tale richiamo, proprio per tale genericità, è idoneo a consentire il riconoscimento di diritti costituzionali sempre 'nuovi' e di contenuto imprecisato, il che, quando tale contenuto sia antitetico rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, si traduce in una, anch'essa sempre 'nuova' (e poco prevedibile), limitazione della stessa".

33 cost., là dove la dichiarazione promani dal libero insegnamento. In tal senso, l'“opinione” è necessariamente legata alla dignità scientifica e all'autorevolezza del suo autore.

In base ad altro orientamento, «la c.d. “archiviazione”, in quanto non proveniente dall'autore o da esperto di rilievo nazionale, a rigore costituisce “autenticazione” e rientra nella categoria dell'accreditamento, il cui valore dipende dai titoli di chi lo predispone: essa costituisce una mera scrittura privata avente contenuto dichiarativo (assertivo) di un fatto non riferibile al dichiarante, come tale ascrivibile alla categoria dei “pareri”»³⁶.

Riteniamo che una qualificazione giuridica univoca dell'attività qui in esame non possa essere appagante, onde appare indispensabile calarla nella peculiarità e della concretezza del fatto a cui esse si riferisce³⁷. Al di là del *nomen iuris*, invero, un dato appare incontrovertibile: la qualificazione della manifestazione del pensiero ex art. 21 cost. può rilevare, di per sé, là dove sia estrinsecata nei compiti di uno studioso esperto che scrive un saggio scientifico (da qui, il coordinamento con l'art. 33 cost.), oppure uno scritto pubblicato nella stampa di opinione o, infine, un'idea manifestata pubblicamente o per mezzo dei c.d. *media* e dei c.d. *social*. In queste ipotesi, si applicheranno i limiti di cui al comma 6 dell'art. 21 cost.

L'ipotesi è diversa invece – come nella gran parte dei casi concreti – quando la manifestazione del pensiero sia calata in un assetto di interessi contrattuale, là dove il contenuto della dichiarazione esprime certamente il pensiero, ma si tratta non già di un'“opinione” puramente soggettiva, quanto di un “parere” fondato su valutazioni oggettive: altro è, infatti, esprimere la propria idea sulla bellezza dell'opera o sulla sua idoneità ad essere considerata tale (valutazione puramente soggettiva), altro è verificare che la firma del dipinto sia autografa, che la tela corrisponda a quelle di regola utilizzate dall'artista, che il tratto grafico sia ad esso

36 CIPOLLA, P.: “La prova”, cit., p. 2206, ove viene anche chiarita l'importanza che può avere, sul piano probatorio, un'attestazione di autenticità (e le sue caratteristiche): “affinché l'attestazione di una fondazione d'arte sulla autenticità di un'opera (espressa per iscritto o per il tramite di un componente) presenti quella credibilità razionale da rendere superfluo un accertamento di natura peritale occorre che la fondazione sia composta da stretti collaboratori del maestro, la cui attività sia sottoposta alla verifica di esperti nell'opera dell'artista, come tali riconosciuti nel ristretto *milieu* artistico; che le attestazioni, lungi dal ridursi in apodittici giudizi di autenticità o non autenticità, siano adeguatamente motivate, mediante la comparazione – nella tecnica, nelle forme, e nei materiali utilizzati – con opere certamente riferibili all'autore del lavoro oggetto dell'accertamento; che la fondazione presenti una attendibilità storica, per il fatto di operare nel settore da molti anni e non sia stata coinvolta – direttamente o indirettamente – in false attestazioni sull'autenticità di opere sottoposte al suo vaglio; che non emergano elementi da cui si desumano interessi patrimoniali o di altro tipo delle fondazioni in parola a manipolare la verità delle attribuzioni. Si tratta di requisiti in linea con il principio per cui l'affermazione della responsabilità penale non deve lasciare spazio ad una spiegazione alternativa altrettanto credibile, regola ancor più preziosa in un settore, quello dell'arte, caratterizzato da plurimi profili di opinabilità”.

37 Secondo il metodo suggerito da PERLINGIERI, P.: “Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare”, *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 455 ss.

riconducibile, che i colori siano di qualità uguale a quelli di cui si forniva l'artista, ecc. (valutazioni oggettive)³⁸.

Questa precisazione può sembrare poco rilevante, ma, in realtà, svelerà la propria pregnanza in relazione a quanto si argomenterà qui di seguito: essendo, infatti, l'opinione "incoercibile" non è data, in astratto, azione contro chi, esprimendo il proprio parere, non riconosca l'autenticità dell'opera non archiviandola: non è pensabile, infatti, una coercizione contro il pensiero e, dunque, deve escludersi la possibilità di adire il giudice per ottenere un'archiviazione, come dire, "coattiva", quando questo o quell'ente esprimano il loro parere negativo. Il problema si intreccia, in sintesi, con l'esistenza o meno di un diritto all'accertamento giudiziale dell'autenticità dell'opera, su cui si dirà nel paragrafo che segue.

IV. ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'AUTENTICITA' DELL'OPERA D'ARTE: LE CHIUSURE DELLA GIURISPRUDENZA.

Siamo così giunti al nocciolo essenziale della questione, ovvero quella avente ad oggetto l'ammissibilità di una domanda di accertamento dell'autenticità di un'opera d'arte³⁹: si badi, però, come insegna la casistica, che essa può essere prodromica rispetto all'esigenza di tutela di una situazione sostanziale, come quella relativa al risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale⁴⁰. Altre volte, tale accertamento può costituire il presupposto di una richiesta di tutela volta ad eliminare una situazione di incertezza riguardante il diritto di proprietà (dell'opera d'arte)⁴¹. Alcune volte, ancora, tale pretesa è proposta *tout court*, a prescindere cioè dal suo necessario collegamento ad un diritto soggettivo, sol perché l'ente certificatore, accreditato dal mercato – onde in grado di influire sulla valutazione economico-patrimoniale dell'opera – ne esclude l'inserimento, nel proprio archivio⁴², oppure erra la sua datazione⁴³.

Non va, infine, dimenticato che l'accertamento dell'autenticità può costituire il presupposto dell'oggetto di una domanda di risoluzione del contratto di vendita

38 Si può tracciare un parallelismo descrittivo, a nostro avviso, fra quanto argomentato nel testo e l'attività del venditore-gallerista dell'opera, il cui comportamento deve essere sempre informato agli obblighi di diligenza e correttezza (art. 1176 c.c.), onde egli risponde in solido (art. 2055 c.c.) dei danni qualora l'opera venduta si rilevi poi plagiata: Cass., 26 gennaio 2018, n. 2039, *Riv. dir. ind.*, 2018, II, p. 420. Il principio che emerge dalla lettura di questa sentenza ci consente di affermare che ricade sempre sugli operatori esperti del mercato dell'arte l'obbligo di comportarsi con il dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.

39 Il tema è stato trattato da GURDAMAGNA, M.F.: "L'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità di un'opera. I recenti sviluppi giurisprudenziali", *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 1588 ss.

40 Cass., 4 maggio 1982, n. 2765, *Giust. civ.*, II, 1982, p. 1745, con nota di DI MAJO A.: *Ingiustizia del danno e diritti non nominati*; e *Foro it.*, I, I, 1982, c. 2864, con osservazioni di MACARIO, F.

41 App. Milano, 11 dicembre 2002, *Dir. aut.*, 2004, p. 224, con nota adesiva di FABIANI M.

42 Trib. Milano, 19 giugno 2006, *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Diritti d'autore*, n. 127; Trib. Milano, 18 gennaio 2006, *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Diritti d'autore*, n. 74; Trib. Milano, 17 ottobre 2007, *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Diritti d'autore*, n. 142.

43 Trib. Milano, sez. propr. intell., 14 luglio 2012, n. 8626, *Danno e resp.*, 2014, p. 291.

dell'opera (da un lato, per mancanza o difetto di qualità essenziali del bene oggetto della vendita, ex art. 1497 c.c.; dall'altro, allo scopo di far accertare la consegna di *aliud pro alio*); oppure di annullamento per errore sulle qualità essenziali dell'opera d'arte, ex art. 1429 n. 2 c.c.

Ci occuperemo, nel prosieguo dell'indagine, del solo caso in cui tale pretesa è proposta *tout court*, a prescindere cioè dalla tutela di una situazione soggettiva che ne faccia da presupposto.

Secondo una decisione della Suprema Corte di Cassazione⁴⁴, in tema di giudizio di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto – salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge – una mera situazione di fatto, ma deve tendere alla tutela di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale, onde è inammissibile l'azione volta a conseguire l'autonomo accertamento della paternità di un'opera d'arte.

La giurisprudenza di merito appare, invece, attestata su due contrapposte posizioni. Il Tribunale di Milano, ad esempio, ha ritenuto di recente ammissibile tale azione se fondata su elementi (scientifici e fattuali) incontrovertibili e ha invece dichiarato inammissibile la condanna all'inserimento nel catalogo generale di un artista, curato da un ente che svolge un'attività di archiviazione delle opere d'arte, rappresentando quest'ultima una libera manifestazione del pensiero, e, come tale, trattandosi di un'attività incoercibile⁴⁵. Diversa, invece, è la posizione del Tribunale di Roma, che ha emanato numerosi provvedimenti – peraltro in un brevissimo lasso di tempo – con il medesimo “fatto” e le stesse “motivazioni”: in particolare, al rifiuto di archiviazione dell'ente certificatore più accreditato sul mercato è seguita la domanda di accertamento fondata sul presupposto secondo cui il parere è stato reso con imperizia e superficialità e violazione dei più elementari principi di diligenza professionale, domanda dichiarata, però, inammissibile dal giudice⁴⁶.

Il ragionamento alla base di tali decisioni può così sintetizzarsi:

a) il parere rilasciato da qualsivoglia ente certificatore costituisce un'opinione libera (art. 21 cost.);

b) l'oggetto principale della domanda, in questi casi, è l'accertamento della paternità dell'opera, là dove si versi in presenza di discordanza di pareri, ovvero si versi in ipotesi di incertezza. Da qui, l'emergere dell'interrogativo se esista un potere del giudice di accertare, con carisma di verità, tale autenticità;

⁴⁴ Cass., 30 ottobre 2017, n. 28821, *Foro it.*, 2018, I, I, c. 167.

⁴⁵ Trib. Milano, sez. spec. impresa, 15 febbraio 2018, n. 4754, *Dir. fam. pers.*, 2019, p. 660 ss.

⁴⁶ Trib. Roma, 15 maggio 2017, n. 9610, *Foro it.*, 2017, I, c. 3772; Trib. Roma, 17 aprile 2018, n. 7792; Trib. Roma, 21 giugno 2018, n. 12692.

c) deve escludersi che tale potere possa essere esercitato mediante il riferimento all'art. 72 legge not., avente ad oggetto l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione, come peraltro già chiarito dalla giurisprudenza del passato;

d) in assenza di dati inoppugnabili, quali la documentazione fotografica dell'artista mentre realizza l'opera, non è possibile accertare se un'opera pittorica sia attribuibile ad un certo autore sulla sola base del tratto ovvero della firma, se non in termini probabilistici;

e) non esiste, dunque, un diritto, giudizialmente tutelabile, all'accertamento dell'autenticità di un'opera⁴⁷. Da questo punto di vista, osserva il Tribunale di Roma, "se è vero che l'azione di accertamento giudiziale o cognizione ha per obiettivo l'enunciare l'esistenza di un diritto come volontà prescrittiva della legge nel dirimere un caso concreto, allora verrebbe qui in considerazione esclusivamente l'attività di «mero accertamento», ovvero la diversa esigenza di determinare la certezza o meno sull'esistenza di un diritto. L'accertamento, infatti, qui non appare finalizzato a conferire verità processuale e a rendere effettiva una norma applicabile nel caso concreto, bensì solo ad accertare un diritto astrattamente considerato. L'attenzione deve essere quindi focalizzata su quale sia il diritto" (...) che si "ritiene dove essere oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale diritto non può riguardare naturalmente la proprietà dell'opera, essendo pacifico ed indiscusso che l'opera d'arte pittorica *sub iudice* appartiene a parte attrice, ne può riguardare il diritto morale d'autore", che appartiene ai soggetti indicati dall'art. 20 l. aut.;

f) in tal caso, sempre secondo il giudice romano, la domanda non ha ad oggetto l'accertamento di un diritto, bensì la verifica dell'esistenza di tutta una serie di qualità del bene, quali il tratto, i colori, l'uso di una determinata tela o di un certo soggetto, i quali, se insieme considerati, possono condurre e concorrere ad un giudizio di probabilità in relazione all'esecuzione da parte di un determinato artista, che operava secondo schemi noti.

Questa giurisprudenza sembra oggi consolidata, ma in un recente scritto abbiamo provato ad individuare delle argomentazioni, in una prospettiva strutturale e funzionale, a favore dell'ammissibilità di una simile pretesa di accertamento⁴⁸.

V. UNA POSSIBILE RICOSTRUZIONE TEORICA.

Riteniamo, innanzitutto, fondamentale proporre un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'azione di accertamento e del suo oggetto e, riprendendo Wach e Chiovena, sottolineare come sia necessario, al fine di

⁴⁷ Trib. Roma, 15 maggio 2017, *Foro it.*, 2017, I, 12, c. 3772, con nota di CASABURI G.

⁴⁸ FREZZA, G.: *Arte e, cit., p. 76 ss.*

valutare l'ammissibilità della tutela giurisdizionale richiesta, considerare l'«incertezza pregiudizievole»⁴⁹ nell'ottica secondo la quale il processo non serve «solo alla tutela dei diritti soggettivi, ma prima ancora all'attuazione del sistema ordinamentale». In questa prospettiva, propendiamo per un approccio ermeneutico nel contesto del quale sia possibile tutelare anche «interessi giuridicamente non rilevanti come diritti soggettivi, per i quali non vige la protezione costituzionale dell'art. 24 Cost. se non sotto il profilo funzionale»⁵⁰ e ciò nell'ottica di configurare un'azione di accertamento più aderente alla realtà sociale⁵¹.

Deve, in secondo luogo, evidenziarsi che la codificazione del 1942 ha segnato – in estrema sintesi e per quanto qui utile – il superamento della concezione naturalistica della nozione di “cosa” e, al tempo stesso, grazie al contributo della migliore dottrina civilistica, si è giunti a formulare una chiara distinzione fra la cosa e il bene (nel cui ambito oggettivo riteniamo debba essere ricompresa anche l'opera d'arte). La prima è concepita come nozione pregiudiziale e neutra, mentre il secondo è l'esito della qualificazione giuridica⁵² ed è inteso quale sintesi, compiuta dall'ordinamento, fra l'utilità espressa dalla cosa (elemento oggettivo) e l'interesse apprezzato dall'ordinamento a tutela della situazione giuridica soggettiva di riferimento

49 CHIOVENDA, G.: “Azioni e sentenze di mero accertamento”, *Riv dir proc.*, 1933, I, pp. 31 ss.; CHIOVENDA, G.: “Adolf Wach”, *Riv. dir. proc. civ.*, 1926, I, p. 366 ss.

50 FREZZA, G.: *Arte e, cit.*, p.91.

51 Secondo FERRARI, F.: “Un inquadramento sistematico del diritto all'autenticità dell'opera d'arte: “Arte e diritto fra autenticazione e accertamento” di FREZZA, G.”, recensione in corso di pubblicazione in www.dirittodelleartiedellospettacolo.it (messa gentilmente a disposizione dall'A.), «un fenomeno simile – oggi risolto a livello normativo quantomeno nel settore della proprietà intellettuale – si è peraltro posto in passato nell'ambito della discussione in merito alla possibilità di agire in accertamento negativo addirittura in via cautelare, come invece oggi previsto dall'art. 120 comma 6 bis c.p.i. Proprio con riferimento alle azioni di accertamento negativo, rispetto alle quali il timore è evidentemente quello di evitare la reintroduzione nell'ordinamento delle azioni di iattanza, alla luce della mancanza di una norma *ad hoc*, alcuni processualciviliisti hanno affermato che le azioni in questione non avrebbero ad oggetto il diritto in sé, ma semplicemente una “questione”, vale a dire il singolo profilo concretamente allegato per sostenere l'inesistenza del diritto. Pertanto, nell'ambito di un'azione di accertamento negativo l'oggetto del giudizio riguarderebbe non il diritto in sé, ma mere questioni (MERLIN, E.: “Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio”, *Riv. dir. proc.* 1997, pp. 1064 ss. e spec. pp. 1082 ss., la quale, in particolare, motiva la propria posizione facendo riferimento alle elaborazioni dottrinali relative alla natura del giudizio di opposizione all'esecuzione ed ai principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di tali azioni) e il limite vero dell'azione di accertamento sarebbe costituito dal fatto che «non è possibile chiedere al giudice l'accertamento di un fatto nella sua “materialità” disgiunta, cioè, dalla valutazione della sua efficienza giuridica rispetto alla vitalità di una determinata situazione soggettiva» (MERLIN, E.: “Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio”, *cit.*, pp. 1081-1082). Emerge tuttavia in questa ipotesi la necessità di occuparsi non tanto della possibilità di configurare un accertamento della questione, quanto della portata del giudicato nel caso di specie e questa elaborazione induce inevitabilmente il processualciviliista ad interrogarsi rispetto alla figura, ben nota quantomeno a livello giurisprudenziale, del giudicato implicito (si badi che il giudicato implicito si sostanzia nella pretesa di attribuire ad un *decisum* inesperto degli effetti analoghi a quelli che solitamente discendono da una *decisum* espresso, nonostante non vi sia nessuna disposizione del codice di rito che autorizza a compiere una tale operazione, a differenza del codice del processo amministrativo che – all'art. 9 – contempla la possibilità che la sentenza contenga un capo implicito sulla giurisdizione che, se non dedotto nel giudizio di impugnazione con specifico motivo, è idoneo ad acquisire autorità di cosa giudicata) con tutte le difficoltà che la stessa pone considerato che, quantomeno secondo una certa impostazione, non può predicarsi l'esistenza di un ordine delle questioni all'interno della stessa categoria (cfr. in merito l'interessante e recente studio monografico FANELLI, G.: *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile in primo grado*, Pacini, Pisa, 2020) (merito-merito nel caso di specie)».

52 PERLINGIERI, P.: *I negozi su beni futuri*, I, *La compravendita di cosa futura*, Esi, Napoli, 1962, p. 45.

(elemento soggettivo)⁵³. Enfatizzare uno solo dei due fattori detti, allo scopo di assicurare l'unitarietà della nozione teorica di bene, è un approccio formalistico, statico e parziale. Alla identificazione del bene quale interesse, a cui consegue la qualificazione della situazione di "apprensione" dello stesso, deve accompagnarsi anche la valutazione dell'utilità espressa dalla cosa, che, nel caso di un'opera d'arte, è ad un tempo esistenziale e patrimoniale. Ci sembra, allora, che l'inammissibilità dell'azione di accertamento dell'autenticità dell'opera d'arte porti a disconoscere l'importanza del coelemento "utilità" dalla nozione di bene, come sembra invece argomentare la giurisprudenza qui criticata. Se, dunque, le opere d'arte possono considerarsi delle *res* in senso giuridico (ovverosia, sintesi di interessi e di utilità), sembra fondamentale affermare che, con l'inammissibilità dell'accertamento dell'autenticità dell'opera, si frustra questo elemento ontologicamente legato alla nozione di bene giuridico: un'opera d'arte non autentica, invero, non presenta il carattere dell'utilità.

Ci è apparso fondamentale, in terzo ed ultimo luogo, analizzare come si estrinseca lo statuto proprietario sulle opere d'arte: l'art. 832 c.c. definisce, è ben noto, il diritto di proprietà come facoltà di godimento e, separatamente, di disposizione del bene⁵⁴. Non si tratta, all'evidenza, di un'endiadi, e, di conseguenza, i due poteri assumono autonomo significato.

La disposizione normativa, in particolare, non può essere intesa solo come sinonimo del "diritto di alienare" il bene di cui si è proprietari (nel nostro caso, l'opera d'arte), ma consiste, secondo condivisibile impostazione, nel "potere di appropriarsi del valore economico del bene"⁵⁵. Depone verso questa impostazione il dato costituzionale e, di conseguenza, la nozione che si è andata elaborando, nel corso degli ultimi anni, sulla tutela costituzionale del diritto di proprietà.

Se, infatti, il codice civile incentra il diritto di proprietà in un variegato catalogo di azioni a sua difesa e forma diverse di tutela⁵⁶, la Costituzione è idonea a

53 È la nota dottrina di PUGLIATTI, S.: "Riflessione in tema di *universitas*", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, p. 992. Aderisce, CARAPEZZA FIGLIA, G.: *Oggettivizzazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Esi, Napoli, 2008, pp. 8-29.

54 Sulla proprietà insuperata è l'opera del Maestro che onoriamo in queste pagine: BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, VI, *La proprietà*, Milano, 2017. V., inoltre, BARASSI, L.: *Proprietà e comproprietà*, Giuffrè, Milano, 1951; IRTI N.: *Proprietà e impresa*, Jovene, Napoli, 1965; SALVI, C.: "Il contenuto del diritto di proprietà", in *Cod. civ. Comm.*, (diretto da P.SCHLESINGER), Giuffrè, Milano, 1994; GAMBARO, A.: *La proprietà*, Trattato dei diritti reali, I, *Proprietà e possesso*, (a cura di A.GAMBARO, U.MORELLO), Giuffrè, Milano, 2008, p. 295 ss.; PERLINGIERI, P.: *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Camerino-Napoli, 1971-1972.

55 ARGIROFFI, C.: "Delle azioni a tutela della proprietà", in *Codice civile Commentario*, (diretto da P.SCHLESINGER, e continuato da F.D.BUSNELL), Giuffrè, Milano, 2011, p. 24 ss.

56 Si tratta di azioni aventi ad oggetto il mero accertamento del diritto di proprietà e tendono ad "eliminare ogni incertezza sulla legittimità del potere di fatto e di diritto sul bene o meglio nella dichiarazione di una rispondenza dello stato di fatto allo stato di diritto" (COLANTUONI, L.: "Le azioni petitorie" in *Trattato dei diritti reali*, (diretto da A.GAMBARO, U.MORELLO), I, *Proprietà e possesso*, Milano, 2008, p. 983). Il nostro ordinamento prevede variegate figure di azioni di mero accertamento: si pensi a quella di cui all'art. 949 c.c. e all'azione di regolamento dei confini, onde l'interrogativo, in dottrina, sull'ammissibilità di una figura generale di accertamento, atipica.

delinearne un elemento contenutistico rilevante, da intendersi quale sintesi fra il valore patrimoniale del bene (situazione giuridica patrimoniale) e la realizzazione del valore della persona (situazione giuridica esistenziale).

La proprietà dell'opera d'arte rappresenta l'esempio paradigmatico di una situazione che somma i detti profili esistenziali (si pensi ai profili meramente estetici legati al possesso e al godimento dell'opera stessa) e patrimoniali. Tale situazione giuridica, però, secondo il nostro punto di vista, non può essere intesa solo in modo statico (a cui consegue l'accertamento tramite le azioni tipiche disciplinate dal codice civile), come sembra argomentare la giurisprudenza di merito che occupa la nostra indagine e che qui si critica, quanto piuttosto, in un'accezione dinamica, come potere di disposizione.

Entra qui in gioco l'ente certificatore, a cui si domanda l'archiviazione a seguito della conclusione di un contratto di prestazione intellettuale. L'emaneazione di un parere negativo è, come detto, espressione della manifestazione del libero pensiero, come tale incoercibile, ovverosia un'opinione pura e insindacabile. Abbiamo già argomentato che, in realtà, questa "opinione", calandosi in un concreto assetto di interessi di tipo contrattuale, deve necessariamente oggettivizzarsi in un parere da rendere con diligenza, serietà e buona fede. Al diniego di archiviazione e alla conseguente domanda di accertamento giudiziale dell'autenticità, non può darsi risposta negativa sulla base dell'assunto, proprio della descritta giurisprudenza di merito, secondo cui si accertano diritti e non fatti, qual è la circostanza che l'opera sia autentica o meno, perché in tal modo la sfera patrimoniale relativa al potere di disposizione del bene "opera d'arte" verrebbe irrimediabilmente compromessa, soprattutto quando l'ente certificatore è quello più accreditato dal mercato dell'arte.

Guardando la vicenda in un'ottica economico-mercantile, infine, tale posizione potrebbe qualificarsi come "dominante" e contraria alle regole della concorrenza proprie del sistema italo-europeo delle fonti del diritto⁵⁷.

Queste tre argomentazioni (l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'azione di accertamento; l'opera d'arte come bene in senso giuridico comprendente anche l'*utilitas*; la nozione funzionale della proprietà dell'opera) ci sembra che possano rappresentare dei punti saldi per l'ammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale di autenticità, ovviamente attraverso l'ausilio, per il giudice, di una CTU.

57 Sul piano teorico, secondo MONGILLO, R.: *Opere dell'ingegno, idee ispiratrici e diritto d'autore*, Esi, Napoli, 2012, p. 78, l'interesse comune alla fruizione delle idee, della cultura e dell'arte è quello di evitare che si creino disincentivanti "monopoli": "la non tutelabilità dell'idea in sé (...) potrebbe apparire, *prima facie*, addirittura contraria allo scopo di incentivare la produzione di nuove opere". Sulle regole, di produzione comunitaria, della concorrenza, contrarie alla creazione di situazioni di monopolio, v., in luogo di altri, FRATEA, C.: *Il private enforcement del diritto della concorrenza nell'Unione europea*, Esi, Napoli, 2015.

BIBLIOGRAFIA

ALCARO, F.: "Una riflessione su "fatto" e "diritto" (ed effettività)", *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 773 ss.

ALIBRANDI, T., FERRI, P.G.: *I beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 25 ss.

ARDITO, A.: "Commento all'art. 64," in *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, (a cura di A.ANGIULI, , V.CAPUTI JAMBRENCHI), Giappichelli, Torino, 2005, p. 190.

ARGIROFFI, C.: "Delle azioni a tutela della proprietà", in *Codice civile Commentario*, (diretto da P. SCHLESINGER e continuato da F.D.BUSNELLI,), Giuffrè, Milano, 2011, p. 24 ss.

ASCARELLI ,T.: *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, p.761.

BARASSI, L.: *Proprietà e comproprietà*, Giuffrè, Milano, 1951.

BARATTA A.: *Stato sociale e libertà d'arte. Profili filosofici, costituzionali e penali del concetto dell'arte in relazione all'osceno*, Cedam, Padova, 1966, p. 7.

BARILE, P.: *Libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 81;

BENEDETTI, A.: *Certezza pubblica e "certezze" private*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 89 ss.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile, VI, La proprietà*, Milano, 2017.

BIANCO G.: "Ricerca scientifica (teoria generale e diritto pubblico)", *Digesto, Disc. pubbl.*, XIII, Utet, Torino, 1997, p. 360.

BONIFACIO, F.: "La ricerca scientifica", (a cura di C.M. IACCARINO), *Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione. L'istruzione*, Neri Pozza editore, Vicenza, 1967, p. 277.

CALVO, R.: "Expertise degli strumenti ad arco e affidamento nel prisma della responsabilità senza contratto", *Contr. impr.*, 2010, p. 8.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: *Oggettivizzazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Esi, Napoli, 2008, pp. 8-29.

CARETTI, P.: "Manifestazione del pensiero, reati di apologia e di istigazione: un vecchio tema che torna d'attualità in società multietnica", *Scritti in memoria di Paolo Barile*, Cedam, Padova, 2003, p. 125 ss.

CARUSO, C.: "Tecniche argomentative della Corte costituzionale e libertà di manifestazione del pensiero", (a cura di C.VALENTINI), in *Costituzione e ragionamento giuridico*, Archetipo Libri, Bologna, 2012, p. 169 ss.

CASINI, L.: "La valorizzazione dei beni culturali", *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2001, p. 792 ss.

CERULLI IRELLI, G.: "I beni culturali nell'ordinamento italiano vigente", (a cura di M.P. CHITI), *Beni culturali e comunità europea*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 28 ss.

CHERTI, S.: "L'acquisto di arte moderna e contemporanea", *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 50 ss.

CHITI, M.P.: "I beni culturali", in *Tratt. dir. amm. europ.*, (diretto da M.P.CHITI,G. GRECO), Parte speciale, I, Giuffrè, Milano, 1997, p. 351.

CICU, A.: *Successioni per causa di morte*, Parte generale, Trattato di diritto civile, (diretto da CICU, A. e MESSINEO, F., XII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 70.

CIPOLLA, P.: "L'arte contemporanea, la repressione penale del falso e l'art. 2, comma 6, d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490", *Cass. pen.*, 2002, p. 2463 ss.

CIPOLLA, P.: "La falsificazione di opere d'arte", *Giur. merito*, 2013, p. 2032.

CIPOLLA, P.: "La prova del falso d'arte, tra il principio del libero convincimento e l'obbligo di motivazione razionale", *Giur. merito*, 2010, p. 2201.

COMPORITI, M.: "Per una diversa lettura dell'art. 1153 c.c. a tutela dei beni culturali", in *Le ragioni del diritto*, Scritti in onore di Mengoni L., I, Giuffrè, Milano, 1995, p. 420 ss. AINIS, M., FIORILLO, M.: "I beni culturali", in *Tratt. dir. amm.*, (diretto da S. CASSESE), II, Giuffrè, Milano, 2003, p. 1452 ss.

COSTANZA, M.: "La circolazione delle opere d'arte: regole civilistiche di scambio", (a cura di M.COSTANZA), in *Commercio e circolazione delle opere d'arte*, Cedam, Padova, 1990, p. 6.

CRISAFULLI, V.: "La scuola nella Costituzione", *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, p. 55.

DE ANGELIS, M.: *L'effettività della tutela della salute ai tempi della crisi*, Esi, Napoli, 2016.

DI GIOVINE, A.: *I confini della libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 12.

DI MAJO A.: "Ingiustizia del danno e diritti non nominati", *Giust. civ.*, II, 1982, p. 1745.

DONATI, A.: "Autenticità Authenticité, Authenticity dell'opera d'arte. Diritto, mercato, prassi virtuose", *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 987 ss.

DONATI, A.: "La definizione giuridica delle opere d'arte e le nuove forme di espressione artistica contemporanea", *La rivista del consiglio*, 2017-2018, p. 118 ss.

DONATI, A.: *Law and Art: diritto civile e arte contemporanea*, Giuffrè, Milano, 2012.

ESPOSITO, C.: "La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano", in *Diritto costituzionale vivente: Capo dello Stato ed altri saggi* (a cura di C.ESPOSITO), Giuffrè, Milano, 1992, p. 119.

FANELLI, G.: *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile in primo grado*, Pacini, Pisa, 2020.

FERRARI, F.: "Un inquadramento sistematico del diritto all'autenticità dell'opera d'arte: "Arte e diritto fra autenticazione e accertamento" di FREZZA, G.", recensione in corso di pubblicazione www.dirittodelleartiedellospettacolo.it.

FILOGRANO, G.R.: "Regole limitative della responsabilità civile in tema di vigilanza bancaria ed esigenze di effettività nella tutela del risparmio popolare", *Foro nap.*, 2017, p. 389 ss.

FRATEA, C.: *Il private enforcement del diritto della concorrenza nell'Unione europea*, Esi, Napoli, 2015.

FREZZA, G.: "Circolazione immobiliare e certezza del diritto", *Riv. dir. priv.*, 2018, p. 167 ss.

FREZZA, G.: "In ricordo di Cesare Massimo Bianca", *Dir. fam. pers.*, 2020, p. 1235.

FREZZA, G.: "Opere d'arte e diritto all'autenticazione", *Dir. fam. pers.*, 2011, p. 1734 ss.

FREZZA, G.: *Arte e diritto fra autenticazione e accertamento*, Esi, Napoli, 2019, p. 11 ss.

GAMBARO, A.: "Il diritto di proprietà", in *Tratt. dir. civ. comm.*, (diretto da A.CICU, F.MESSINEO), VIII, 2, Giuffrè, Milano, 1995, p. 425.

GAMBARO, A.: *La proprietà*, Trattato dei diritti reali, I, Proprietà e possesso, (a cura di A.GAMBARO, U.MORELLO), Giuffrè, Milano, 2008, p. 295 ss.

GIANNINI, M.S.: "I beni culturali", *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 24.

GIANNINI, M.S.: "L'organizzazione della ricerca scientifica", *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, p. 4.

GUARDAMAGNA, M.F.: "L'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità di un'opera. I recenti sviluppi giurisprudenziali", *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 1588 ss.

GURDAMAGNA, M.F.: "L'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità di un'opera. I recenti sviluppi giurisprudenziali", *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 1588 ss.

IRTI N.: *Proprietà e impresa*, Jovene, Napoli, 1965.

M.COSTANZA(a cura di):*Commercio e circolazione di opere d'arte*, Cedam, Padova, 1990.

MANSI, A.: *La tutela dei beni culturali e del paesaggio*, Cedam, Padova, 2004, p. 173 ss.

MASTROPIETRO, B.: "Mercato dell'arte e autenticità dell'opera: un "quadro" a tinte fosche?", *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 556 ss.

MERLIN, E.: "Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio", *Riv. dir. proc.* 1997, pp. 1064 - 1082 ss.

MERUSI, F.: "Art. 9", in *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali*, (a cura di BRANCA, G.), Zanichelli, Bologna, 1975, p. 436.

MILIONE, A.: "Commento all'art. 64", in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, (a cura di M.A. SANDULLI), Giuffrè, Milano, 2006, p. 479

MONGILLO, R.: *Opere dell'ingegno, idee ispiratrici e diritto d'autore*, Esi, Napoli, 2012, p. 78.

MORRONE, A.: *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 451.

NERVI, A.: "Il comodato di opera d'arte", in *Trattato dei contratti*, (diretto da P.RESCIGNO, E.GABRIELLI) 13, *I contratti del turismo, dello sport e della cultura*, (a cura di F. DELFINI, F.MORANDI), Utet, Torino, 2010, p. 539 ss., p. 543.

PACE, A., MANETTI, M.: "Articolo 21", in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, (a cura di G.BRANCA, A. PIZZORUSSO), Zanichelli, Bologna, 2006, p. 97 ss.

PALADIN, L.: "Libertà di pensiero e libertà d'informazione: le problematiche attuali", *Quad. cost.*, 1987, p. 12.

PALANDRI, L.: *Giudicare l'arte, Le Corti degli Stati Uniti e la libertà di espressione artistica*, Firenze University Press, Firenze, 2016, p. 71 ss.

PALAZZO, A.: "Le successioni", in *Trattato di diritto privato*, (diretto da G. IUDICA, P.ZATTI), I, Giuffrè, Milano, 2000, p. 3 ss.

PAPA, A.: *Commento all'art. 64, Testo unico sui beni culturali*, (a cura di V. ITALIA), Giuffrè, Milano, 2000, p. 177.

PERLINGIERI, G.: *La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici*, Esi, Napoli, 2011, p. 35 ss.

PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Esi, Napoli, 2015.

PERLINGIERI, P. : MESSINETTI, R.: "Art. 9", in *Commentario alla Costituzione italiana*, (a cura di P.PERLINGIERI), Esi, Napoli, 2001, p. 44.

PERLINGIERI, P.: "I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare", *Rass. dir. civ.*, 1982, p. 90.

PERLINGIERI, P.: "Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare", *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 455 ss.

PERLINGIERI, P.: *I negozi su beni futuri*, I, *La compravendita di cosa futura*, Esi, Napoli, 1962, p. 45.

PERLINGIERI, P.: *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Camerino-Napoli, 1971-1972.

PIZZORUSSO, A.: "Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero derivanti da incompatibilità del pensiero espresso con principi costituzionali", *Scritti in memoria di Paolo Barile*, Cedam, Padova, 2003, p. 667.

POLACCHINI, F.: "La libertà di espressione artistica in una prospettiva multilivello", (a cura di F. POLACCHINI), *La libertà di espressione artistica. Limiti giuridici e politically correct*, Persiani, Bologna, 2018, p. 11 ss.

POLIDORI, S.: *Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali*, Esi, Napoli, 2016, p. 9 ss.).

PRISCO, I.: "Il rilievo d'ufficio della nullità tra certezza del diritto ed effettività della tutela", *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 1227 ss.

PRISCO, I.: *Le nullità di protezione. Indisponibilità dell'interesse e adeguatezza del rimedio*, Esi, Napoli, 2012, p. 12 ss.

PUGLIATTI, S.: "Riflessione in tema di *universitas*", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, p. 992.

RODOTÀ, S.: "Lo statuto giuridico dei beni culturali", *Annali dell'associazione Ranuccio Bianchi-Bandinelli*, I, 1994, p. 15.

SALVI, C.: *Il contenuto del diritto di proprietà*, Cod. civ. Comm., (diretto da P.SCHLESINGER), Giuffrè, Milano, 1994.

SANTORO PASSARELLI, F.: "I beni della cultura secondo la Costituzione", *Studi in memoria di Carlo Esposito*, III, Cedam, Padova, 1973, p. 1421 ss.

SCAFFARDI, L.: *Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio razziale*, Cedam, Padova, p. 228 ss.

SESSA, M.V.: "La tutela degli interessi pubblici e privati nella riproduzione delle opere d'arte", *Foro amm.*, 2001, p. 1019 ss.

SESSA, V.M.: "L'opera d'arte e la sua riproduzione", *Foro amm.*, 2000, p. 2941 ss.

SICLARI, D.: *Effettività della tutela dei diritti e sistema integrato dei servizi sociali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

VETTORI, G.: "Circolazione dei beni e ordinamento comunitario", www.personaemercato.it (19 maggio 2008).

VIRGADAMO, P.: "La protezione giuridica dell'opera d'arte ai confini del diritto d'autore (e oltre): dalla logica mercantile all'assiologia ordinamentale", *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 1478 ss.

VISCONTI, C.: *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 243 ss.